



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 28/11/2019

OGGETTO :
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020. CONFERMA.

L'anno duemiladiciannove, addi ventotto del mese di Novembre, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE		A
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	IACOBONE SABINO	P	
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI		A
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO	P	
10	LUONGO NICOLA	P		23	DI PALMA NICOLA	P	
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: LENOCI SABINA ANNA, D'AMELIO MARIO ANTONIO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO, GERARDI ANNA ALTOMARE

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Giuseppe Longo

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 2 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “***ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020. CONFERMA.***”.

Il Sindaco illustra il provvedimento nei suoi contenuti principali.

Il Consigliere Ventola Francesco (Direzione Italia), avuta la parola, riferisce che avrebbe auspicato una riduzione dell'Irpef ed evidenzia che dall'anno 1999 al 2011, anni di amministrazione di centrodestra, l'aliquota è sempre stata dello 0,4 per mille, mentre nel 2012, anno di insediamento dell'amministrazione di centrosinistra, è aumentata allo 0,8 per mille e tale è rimasta sino ad oggi. Ritiene che attualmente l'Amministrazione viva un momento favorevole per la gestione delle risorse pubbliche; infatti, grazie al reddito di cittadinanza, potrebbe ridurre la tassazione utilizzando le risorse che nel passato venivano riservate al contrasto alla povertà o al disagio in generale. Infine, il Consigliere chiede che, in fase di approvazione del bilancio, sia disponibile anche il PEG e che ci sia la possibilità di potersi confrontare prima, in maniera tale che si possa essere più collaborativi.

Il Consigliere Landolfi Nadia, (Io Canosa), avuta la parola, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro fatto e condivide che l'avanzo di amministrazione venga utilizzato per progetti che vanno a beneficio della comunità con attività di promozione del territorio. Tuttavia, preannuncia l'astensione dal voto, in quanto non vi è stato coinvolgimento nella scelta delle priorità circa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che avrebbe potuto essere impiegato, ad esempio, per la riduzione dell'aliquota irpef; chiede, quindi, di poter rinviare il punto in discussione al fine di avere elementi certi su cui basarsi.

Il Sindaco, avuta la parola, chiarisce che col passare degli anni i trasferimenti dello Stato nei confronti dei Comuni diminuiscono sempre più e con minori risorse diventa difficile se non impossibile abbassare il livello di tassazione. Inoltre, fa presente che si è preferito mantenere fermo il sistema assistenziale in considerazione che gli effetti del reddito di cittadinanza non sono immediatamente riscontrabili; infatti si verificano casi in cui, pur avendo nel 2019 un reddito pari a zero, non si usufruisce di questa misura in virtù dei redditi percepiti nel 2018; quando si avrà una visione reale degli effetti prodotti dal reddito di cittadinanza e si verificheranno degli avanzi sulle somme stanziate per interventi assistenziali, si potranno rimodulare gli stanziamenti e intervenire sui redditi più bassi. Significa che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è possibile soltanto nei casi previsti dal testo unico sugli enti locali.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione, che viene approvato avendo la votazione riportato il seguente esito

Consiglieri presenti: n. 22 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 2 (Minerva Giuseppe – Patruno Giovanni)

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n.4 (Iacobone, Ventola, Petroni, Matarrese)

Astenuti: n.5 (Di Nunno – Princigalli – Di Palma – Imbrici - Landolfi)

Quindi il Consiglio Comunale approva la seguente proposta di deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi Rag. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'Irpef 2020 a seguito di istruttoria effettuata dal Caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che ha anche

accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto: il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- 1)** un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- 2)** un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissato nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 -2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, e n. 13 del 30.04.2016, n. 26 del 27.03.2017, n. 32 del 28/03/2018, n. 13 del 14/03/2019 esecutive ai sensi di legge;

VISTO l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che "*Gli enti locali possono accettare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (....). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accettare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.* (...)

omissis...). In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”

Richiamato: l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto:

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2020 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione finanziaria 2020 - 2022;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2020;

Rilevato, sulla base dei redditi dichiarati nell'anno 2016 le cui dichiarazioni sono state presentate nel 2017, così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni:

Importo minimo: €.1.427.716,00
Importo massimo: €.1.744.986,00
Importo medio: €.1.586.351,00

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto di uniformarsi alla sentenza TAR – Puglia n. 20222 del 29.07.2014 e di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dell'Organo di revisione economico – finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n.14 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Iacobone, Ventola, Petroni, Matarrese) e n. 5 astensioni (Di Nunno – Princigalli – Di Palma – Imbrici - Landolfi)

DELIBERA

- 1. Confermare**, per l'anno 2020 la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2019 per l'aliquota unica “opzionale” dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2020 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
- 2. Quantificare** presuntivamente in € 1.586.351,00 nella misura media, il gettito atteso con aliquota dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali e soglia di esenzione pari ad € 7.500,00;
- 3. Dare atto che** l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari ad € 7.500,00.;

- 4. Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2020 – 2022;
- 5. Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998.

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n.14 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Iacobone, Ventola, Petroni, Matarrese) e n. 5 astensioni (Di Nunno – Princigalli – Di Palma – Imbrici - Landolfi)), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Longo

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo